



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2[^] - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Ai Sig.ri Sindaci e Segretari Comunali dei Comuni di:

Cardinale, Curinga, Gasperina, Guardavalle, Magisano, San Mango D'Aquino, Santa Caterina dello Ionio, Staletti

Ai Sig.ri Commissari Straordinari e Segretari Comunali dei Comuni di:

Decollatura, Montauro, Nocera Terinese, Satriano

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali di

CATANZARO

LAMEZIA TERME

e. p.c.

Al Sig. Questore della Provincia di

CATANZARO

Al Sig. Comandante Provinciale Arma dei Carabinieri

CATANZARO

Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza

CATANZARO

OGGETTO: Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 10 giugno 2018.
Indicazioni per lo svolgimento della propaganda elettorale.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

In vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali di domenica 10 giugno 2018 e di seguito alla circolare n. 32 prot. n. 43293 del 24 aprile u.s. concernente "Adempimenti in materia di propaganda elettorale.", al fine di assicurare che il confronto tra le forze politiche si svolga come di consueto nel pieno rispetto della "par condicio" ed in un clima di serena dialettica democratica, si ritiene utile richiamare le principali disposizioni normative in materia di Propaganda elettorale.

Inoltre, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre, tempestivamente, le misure più idonee ad assicurare la scrupolosa osservanza delle norme in materia di propaganda elettorale, fra l'altro impedendo, con azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico e archeologico e dell'arredo urbano, e reprimendo ogni altra manifestazione di propaganda vietata.

Come noto a decorrere dal 30° giorno antecedente a quello di votazione (da venerdì 11 maggio) è iniziata la propaganda elettorale.

Si richiamano, preliminarmente, le disposizioni presenti nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 - 24 aprile 1975, n. 130 - 10 dicembre 1993, n. 515 - 22 febbraio 2000, n. 28 - 6 novembre 2003, n. 313, nonché nella deliberazione 24 aprile 2018 adottata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 101 del 03/05/2018).

Ciò premesso, si richiamano espressamente i punti essenziali relativi alle modalità di svolgimento della propaganda elettorale:

MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI

1. I comizi all'aperto, nei giorni feriali, potranno essere effettuati dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00; nei giorni di sabato e festivi nonché negli ultimi giorni che precederanno la consultazione - precisamente da lunedì 4 giugno a giovedì 7 giugno, si potranno invece effettuare tra le ore 10.00 e le ore 24.00; infine, nel giorno di venerdì 8 giugno, essi potranno essere effettuati dalle ore 9.00 fino alle ore 24.00.

Nei giorni 9 e 10 giugno 2018, non saranno consentiti comizi, né manifestazioni collettive di propaganda elettorale, comprese quelle relative ad eventuali campagne referendarie, in qualsiasi forma e luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto dell'art 9 della sopracitata legge n. 212/1956 e dell'art. 9 bis della legge 4 febbraio 1985 n. 10. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

2. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere rispettati scrupolosamente, assicurando un intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo di almeno 15 minuti (ridotto a 10 nell'ultima giornata) onde consentire l'allontanamento dal luogo di svolgimento del pubblico non interessato. Dovranno comunque evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro comunicanti.

Non potranno essere tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni liturgiche esterne (processioni).

I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate che possono svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale; pertanto, lo svolgimento delle stesse manifestazioni è sottoposto alla disciplina di cui alle citate leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.

Durante il periodo della campagna elettorale non sono vietate eventuali postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, destinate alla raccolta di firme a sostegno di referendum o petizioni popolari, purché tali postazioni non interferiscano con le attività elettorali in corso.

Non potranno essere tenuti comizi né altre forme di propaganda elettorale nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole durante le ore di attività didattica, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico e nelle adiacenze dei mercati, ove ne possa essere turbato il regolare esercizio.

3. I sindaci, d'intesa con i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche interessati, determineranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze individuate nelle relative ordinanze adottate dai comuni. Le intese iniziali potranno essere periodicamente riesaminate in base a successivi accordi, sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero di volta in volta manifestarsi.

Salvi gli accordi da raggiungersi in sede comunale, per l'equa ripartizione delle piazze ed aree pubbliche disponibili per comizi elettorali, i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche dovranno dare preavviso dei comizi che saranno indetti, indicando il luogo, la durata e possibilmente anche l'oratore o gli oratori ai Sindaci e ai comandi stazione Carabinieri.

Al fine di evitare forme di indebito accaparramento, resta convenuto che la prenotazione dei comizi va effettuata non prima di 48 ore antecedenti l'ora fissata per il comizio e non più tardi di 24 ore prima. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei suddetti comizi nelle piazze ove è ordinariamente consentita la sosta delle autovetture, le prenotazioni dovranno essere effettuate non prima di 72 ore antecedenti l'ora fissata per il comizio e non più tardi di 48 ore prima, per garantire l'applicazione del vigente codice della strada.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Le prenotazioni dovranno essere effettuate mediante richiesta scritta, da far pervenire a mano o anche per posta elettronica a firma del responsabile provinciale o locale dei partiti, delle liste civiche o loro delegati. In caso di improvvise e particolari esigenze, si potranno consentire, per quanto possibile, accordi fra le parti politiche interessate. Nel caso in cui il comizio preavvisato non possa avere luogo, dovrà essere effettuata tempestiva disdetta presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e il comune che potrà assegnare lo spazio alla lista successivamente prenotata su esplicita richiesta. I preavvisi di comizi secondo l'ordine di presentazione stabiliscono, com'è naturale, il diritto di precedenza: nell'eventuale caso in cui due o più richieste, che riguardino la medesima ora, giorno e luogo di svolgimento dei comizi, siano presentate contemporaneamente, in assenza di accordo tra le parti si procederà mediante sorteggio presso il comune alla presenza di un rappresentante delle forze di polizia.

4. Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, in teatri o in altre sale, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche dovranno preavvisare, di volta in volta e comunque almeno tre giorni prima, le competenti autorità di pubblica sicurezza.

5. Per il giorno 8 giugno 2018 (ultimo della propaganda elettorale), ove le richieste di comizi, sottoscritte dai rappresentanti dei partiti e delle liste civiche riguardino il medesimo luogo e la medesima ora, in mancanza di accordo sull'utilizzo degli spazi disponibili, si procederà al sorteggio degli stessi. Le suddette prenotazioni dovranno pervenire al comune entro le ore 12.00 del 7 giugno 2018.

Il sorteggio verrà effettuato entro le ore 20.00 dello stesso giorno 7 giugno 2018 presso le sedi comunali alla presenza delle forze di polizia.

6. I comizi avranno la durata massima di un'ora per lista.

In linea di massima, i comizi avranno luogo nelle piazze appositamente individuate dai sindaci, con esclusione delle ore nelle quali dovessero svolgersi manifestazioni liturgiche esterne (per es. processioni) o manifestazioni civili.

7. Sono vietati l'uso di altoparlanti che preannuncino comizi, in prossimità di luoghi pubblici ove si stanno già svolgendo altre manifestazioni politiche nonché la distribuzione di volantini di diverso orientamento politico ai partecipanti a comizi.

Resta escluso il contraddittorio nei comizi all'aperto, se non nella forma del dibattito preventivamente concordato tra gli interessati e notificato all'autorità di pubblica sicurezza.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

ALTRE FORME DI PROPAGANDA

8. L'affissione del materiale della propaganda elettorale, come manifesti murali o altri stampati, e altre forme di propaganda devono essere effettuate esclusivamente entro gli appositi spazi all'uopo assegnati dalle amministrazioni comunali entro i termini, secondo i criteri e le modalità di cui alla citata legge n. 130/1975 e alla circolare prefettizia n. 19266 del 23 aprile 2018.

I partiti e i candidati dovranno evitare la distruzione o il danneggiamento dei tabelloni riservati dai comuni alla propaganda elettorale nonché l'imbrattamento di muri, strade, recinzioni e soprattutto la sovrapposizione dei propri manifesti elettorali a quelli degli altri partiti.

Gli stessi dovranno, altresì, rispettare la norma di cui all'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, che prevede sanzioni per tutte le forme di pubblicità elettorale abusiva, compreso il rimborso ai comuni delle spese sostenute dagli stessi per la rimozione della propaganda abusiva in tutte le forme (scritte o slogan, affissioni murali, volantinaggio).

9. Durante il periodo della propaganda elettorale, l'esposizione dei giornali quotidiani o di altri periodici è consentita solo nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate.

10. Sono da ritenere vietate l'affissione e l'esposizione di materiale elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle saracinesche, sulle porte, sui portoni, sulle finestre, sui balconi e sulle pensiline.

Sono, inoltre, da considerare vietate le scritte murali con vernici e bombolette spray sui siti stradali, sulle rupi, sugli argini, sulle palizzate, sulle recinzioni, sugli edifici, sui monumenti, sugli alberi, sui cartelli stradali e dovunque si crei contrasto con l'estetica cittadina e con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente

11. Si rammenta che durante il periodo della propaganda elettorale è vietato, in luogo pubblico, l'uso di ogni forma di richiamo luminoso o figurativo a carattere fisso (sono consentite le sole insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali). E' vietato, inoltre, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile. L'uso di postazioni fisse, quali i cosiddetti "gazebo", è consentito a condizione che tali strutture non presentino raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture, drappi, striscioni e quanto altro materiale riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso. E' consentito l'uso di bandiere quando le stesse servono esclusivamente ad identificare la titolarità del "gazebo" medesimo.

12. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e nell'arco di tempo compreso fra le ore 9.00 e le ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente, con la sospensione dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno.



Prefettura di Catanzaro

Ufficio territoriale del Governo

Area 2^a - Raccordo Enti Locali e Consultazioni Elettorali

In ogni caso l'uso degli altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinato all'autorizzazione del sindaco; al riguardo vanno osservati i termini e le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e all'art. 59, commi 4 e 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. e ii.).

Ogni impegno dovrà essere posto per evitare eccessi ed intemperanze.

Si precisa, infine, che per lo svolgimento di eventuali cortei, anche se connessi a comizi, dovrà essere richiesta l'apposita prescritta autorizzazione per ogni singolo caso all'Autorità di pubblica sicurezza almeno 72 ore prima.

In ogni caso i rappresentanti dei partiti e delle liste civiche non potranno organizzare manifestazioni (staffette ciclistiche o motorizzate, fiaccolate, parate, ecc.) che potrebbero ingenerare uno scopo di propaganda elettorale.

Per quanto non espressamente previsto nella presente circolare, si rinvia alla normativa vigente in materia.

I signori sindaci e segretari comunali sono invitati a trasmettere la presente nota ai candidati a sindaco nella competizione elettorale del proprio comune. Si invita altresì a pubblicare la presente circolare e relativi allegati presso il proprio sito istituzionale, al fine di una più diffusa conoscenza.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito della prefettura all'indirizzo: <http://www.prefettura.it/catanzaro> nella sezione elezioni Amministrative 2018.

Il Dirigente dell'Ufficio Elettorale

Viceprefetto

(Famiglietti)